

**IL PUNTO
DELLA SETTIMANA**

19 - 23 FEBBRAIO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA.....	3
LA PRASSI.....	5
LE SENTENZE.....	7

LA NORMATIVA

DECRETO SUPERBONUS: APPROVAZIONE DEFINITIVA

È stato definitivamente approvato il Decreto Legge 212/2023, cd. DL "Superbonus", senza nessuna ulteriore modifica, pertanto, non cambiano le disposizioni del provvedimento, in tema di Superbonus e di "Bonus Barriera".

DL 212/2023 – Le modifiche al Superbonus

- # Chi ha optato per la **cessione del credito o per lo sconto in fattura in base a SAL emessi sino al 31 dicembre 2023, non decade** dall'agevolazione fruita in relazione ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2023 **anche se gli interventi non vengono ultimati** e anche se **non viene garantito il miglioramento** di 2 classi energetiche
- # Le **persone fisiche** con un **reddito di riferimento** inferiore a 15.000 euro ("quoziente familiare") che, **entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%** possono contare su un **contributo** a valere sul Fondo «indigenti». I criteri per erogare il contributo devono essere definiti da un decreto del MEF.
- # Viene **modificata la deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura prevista dal DL 11/2023 in caso di piani di recupero in zone sismiche 1, 2 e 3**. Le opzioni vengono consentite solo per gli interventi per i quali, prima del 30 dicembre 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, con piani di recupero approvati entro il 17 febbraio 2023.
- # Viene introdotto l'**obbligo di stipulare**, entro 1 anno dalla conclusione degli interventi realizzati su edifici danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, avviati dopo il 30 dicembre 2023, **contratti assicurativi** a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.



Art. 121, comma 1-bis, DL 34/2020

L'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi da Superbonus i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30 % del medesimo intervento

DL 212/2023 – Le modifiche al Bonus Barriere



- # per le spese sostenute a decorrere **dal 30 dicembre 2023** e fino al 31 dicembre 2025, pagate con bonifico parlante, la detrazione al 75% spetta per **interventi** volti all'eliminazione delle barriere architettoniche **aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici** (non spetta più per infissi, sanitari etc);
- # **dal 1° gennaio 2024 non è più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo che per i condomini** per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e **per le persone fisiche**, per interventi su unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione che il **contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro** (come quoziente familiare). Questo requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.

RIFORMA FISCALE: DECRETI ATTUATIVI

Prosegue il percorso di attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023). Di seguito uno schema riepilogativo dello stato attuale dei decreti legislativi.

Decreti attuativi Legge delega fiscale in itinere - Legge 111/2023	
Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi	DLGS 216/2023
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale	DLGS 209/2023
Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente	DLGS 219/2023
Disposizioni in materia di contenzioso tributario	DLGS 220/2023
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo	DLGS 221/2023
Dlgs recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari	DLGS 1/2024
Dlgs recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo	DLGS 13/2024
Schema di Dlgs di riforma il sistema sanzionatorio tributario	<i>Esaminato dal Cdm del 21.02.24</i>
Dlgs recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali	Testo non ancora inviato

LA PRASSI

PROVVEDIMENTO N. 53159/2024

Slitta al 4 aprile 2024 il termine ordinariamente fissato al 16 marzo 2024 (che cadendo di sabato era fissato per il 18 marzo) per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura inerenti a spese agevolate con Superbonus o bonus "ordinari" sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue non fruite.

Di seguito un riepilogo delle condizioni che consentono di accedere a sconto e cessione sia in caso di superbonus che di bonus cd. "ordinari".

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Bonus «ordinari» - condizioni di accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Termini e condizioni	
AGEVOLAZIONE	CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA CESSIONE DEL CREDITO E ALLO SCONTO IN FATTURA
ECOBONUS	# richiesta del titolo abilitativo al 16.02.2023 # per gli interventi in edilizia libera al 16.02.2023: <ul style="list-style-type: none"> • avvio di lavori • accordo vincolante ai tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi • dichiarazione sostitutiva del cedente/committente, e del cessionario/prestatore, che attesti la data dell'avvio dei lavori o dell'accordo al 16.02.2023
SISMABONUS	# richiesta del titolo abilitativo al 16.02.2023
Eco+SEMA «CONDONINI»	
BONUS RISTRUTTURAZIONI	
SISMABONUS "ACQUISTI"	# richiesta del titolo abilitativo al 16.02.2023
BONUS RISTRUTTURAZIONI PER ACQUISTO DI CASE RISTRUTTURATE	# richiesta del titolo abilitativo al 30 dicembre 2023 # per gli interventi in edilizia libera: al 30 dicembre 2023 avvio dei lavori o accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e un acconto sul prezzo
BONUS RISTRUTTURAZIONI PER ACQUISTO DI BOX	# Dal 1°gennaio 2024 solo per: <ul style="list-style-type: none"> • condomini, per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa • persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari se il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato come quoziente familiare)
BONUS BARRIERE	

Superbonus - condizioni di accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Beneficiari/interventi	Condizioni per cessione/sconto
CONDOMINI	Delibera dei lavori e CILAS al 16.02.2023
MINI CONDOMINI IN MONOPROPRIETÀ (EDIFICI SINO A 4 UNITÀ POSSESSUDI DA UNA PERSONA FISICA)	CILAS al 16.02.2023
ONLUS, Aps, Ovv <u>senza</u> requisiti co.10 -bis, art. 119, DL 34/2020	Costituzione ente al 17.02.2023
Onlus, Aps, Ovv <u>con</u> requisiti co.10-bis, art. 119, DL 34/2020	# Costituzione ente al 17.02.2023 # sussistenza dei requisiti del comma 10-bis, all'avvio dei lavori o al sostenimento delle spese, e sino all'ultimo periodo di imposta di fruizione
UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI	CILAS al 16.02.2023
IACP	Costituzione ente al 17.02.2023
INTERVENTI ZONE TERREMOTATE	-

PROVVEDIMENTO N. 53159/2024

L'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento n. 53159/2024** ha prorogato al 4 aprile 2024 anche il termine per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio. Si tratta dei dati riferiti alle spese sostenute nel 2023.

Nel medesimo provvedimento viene, inoltre, stabilito che gli stessi amministratori sono esonerati dall'invio della suddetta comunicazione laddove, per le spese sostenute nell'anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo in detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - RISPOSTA N. 51/2024

Una società immobiliare proprietaria di due gallerie commerciali composte ciascuna da una serie di unità immobiliari chiede all'agenzia delle Entrate come calcolare i limiti di spesa per i lavori di riqualificazione energetica agevolati con l'Ecobonus realizzati su entrambi i centri commerciali.

Si tratta in particolare della sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza e del rifacimento del manto di copertura ovvero interventi riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali.

Sul punto l'Agenzia ricorda che i titolari di reddito d'impresa possono fruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica sui propri immobili a prescindere dalla loro qualificazione come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali" (cfr. la Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020) e ribadisce che ai fini della determinazione del limite massimo di detrazione spettante vanno considerate le unità immobiliari di cui si compone l'edificio oggetto degli interventi agevolabili.

LE SENTENZE

CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III PEN. – SENT. N. 6576 DEL 14/02/2024

La Corte di cassazione con la sentenza 6576 del 14/02/2024 ha ritenuto legittima la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 delle somme di denaro rinvenute sul conto di una società aperto dopo la commissione del reato da parte del suo legale rappresentante.

A base di questa decisione, la Corte, citando la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, precisa che in tema di reati tributari deve considerarsi profitto confiscabile qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, incluso il risparmio di spesa derivante, ad esempio, dal mancato pagamento del tributo.

Sul punto, la Corte afferma il principio per cui “nel caso di risparmio di spesa, proprio perché la somma non può ritenersi già entrata nel patrimonio dell'autore a causa della commissione dell'illecito, il denaro acquisito successivamente a tale momento rappresenta un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente”.

CORTE COSTITUZIONALE – SENT. N. 21 DEL 9/01/2024

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono la totale indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali ai fini IRAP, imposta che non può essere assimilata, come invece affermato dai richiedenti, all’IRES. Quindi, il principio della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali che vale per l’IRES, non può essere applicato all’IRAP.

Pur evidenziando la tendenza ad un superamento dell’IRAP, come è emerso dalla recente legge delega di riforma fiscale, la Corte si sofferma sulla differente natura delle due imposte, IRES ed IRAP, ed in particolare sui diversi presupposti d’imposta, dato che l’IRAP non si fonda su quel modello di deducibilità dei costi che, in base al principio di inerzia, è linearmente riscontrabile nella disciplina dell’IRES.

Se per l’IRES il presupposto di imposta è il possesso di redditi, l’IRAP colpisce il “valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione” ovvero un fatto economico, diverso dal reddito, ma comunque espressivo di capacità di contribuzione di chi, “in quanto organizzatore dell’attività è autore delle scelte da cui deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti e che, in varia misura, concorrono alla sua creazione”.

Questa grandezza, in quanto tale, prescinde dalla produzione di un reddito al punto da poter colpire anche attività in perdita, purché si sia generato un valore aggiunto riferibile alle attività autonomamente organizzate. In base a queste considerazioni, il principio della necessaria deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali che vale per l’IRES non può “essere pedissequamente traslato a una imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso”.